Per quanto riflette invece la verifica delle merci, questa potrà effettuarsi, occorrendo, soltanto dopo avvenuto lo svincolo e dopo che la merce è stata consegnata al destinatario, dovendo rimanere estraneo l'intervento della ferrovia a tale operazione.

Devono essere respinte senz'altro le eventuali richieste di non far luogo alla riconsegna delle merci di qualsiasi genere che non siano scortate da documenti di sdazio rilasciati dagli uffici locali delle imposte di consumo, come pure le pretese di riscossione per conto di detta Amministrazione delle imposte che colpiscono i trasporti.

Per quanto riguarda le merci rifiutate o abbandonate, che vengono vendute dalla ferrovia a norma delle disposizioni in vigore, le stazioni interessate prenderanno accordi con gli Uffici delle imposte di consumo, perchè questi, per mezzo dei propri agenti, possano assistere alla vendita e curare la riscossione dell'imposta direttamente dall'acquirente, all'atto dell'asportazione delle merci.

N. 64 del 26 maggio 1930. — Composizione treni.

Con l'autorizzazione dell'Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie e Automobili (Circolo di Roma) comunicata con foglio n. 5939/12/1/2.2. del 15 maggio 1930 è stato modificato il regolamento di esercizio nella parte relativa alla composizione dei treni.

Nella prefazione all'orario di servizio edizione 1922 la prescrizione contenuta a pag. 18.

"N. B. Il numero massimo dei veicoli che si possono aggiungere ai treni è così stabilito:

Treni viaggiatori	Automotrici a 2 motori - 1 carrozza Breda » a 4 » - 3 » » oppure 2 Tabanelli o Sangritane Locomotori dal 431 al 436 - 4 carrozze Breda oppure 3 Tabanelli o Sangritane Locomotori dal 1 al 4 - 4 carrozze Breda oppure 3 Tabanelli o Sangritane
Treni merci	Automotrici a 2 motori - 2 carri vuoti o 1 carico » 4 » - 6 » » » 4 carichi Locomotori dal 431 al 436 - 8 carri vuoti o 8 carichi » » 1 al 4 - 8 » » 8 »

« Sul tratto Piglio-Acuto il numero dei veicoli da aggiungersi è limitato a 2 per i treni viaggiatori ed a 6 per i merci ».

Viene sostituita dalla seguente:

« N. B. — Il numero massimo di assi di cui possono essere composti i treni è di 16 su tutta la linea sempre naturalmente nei limiti della prestazione delle macchine.

« Gli assi delle motrici e dei locomotori in azione non si computano. Nel comporre i treni quindi si deve avere riguardo oltre che alla prestazione delle macchine anche al numero massimo di assi consentiti.
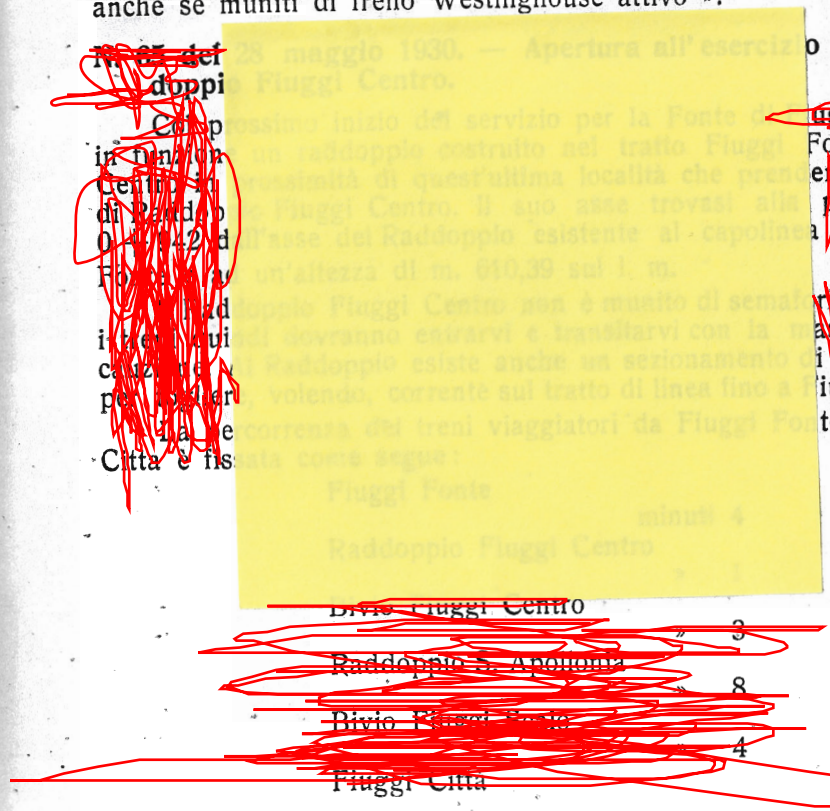
« È ammessa la composizione promiscua dei veicoli di diverso tipo. In tali casi i veicoli più pesanti debbono di regola essere riuniti fra loro ed aggiunti vicino alla macchina. Nei treni misti i carri vengono sempre aggiunti in coda dopo le carrozze viaggiatori anche se muniti di freno Westinghouse attivo ».